

AGEVOLAZIONI

Il credito di imposta per gli autotrasportatori dal 12 settembre

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del **prezzo del gasolio utilizzato come carburante**, alle imprese aventi **sede legale o stabile organizzazione in Italia** esercenti le **attività di trasporto** è riconosciuto un contributo straordinario, secondo le disposizioni dell'[articolo 3 D.L. 50/2022](#).

Si fa riferimento alle attività indicate all'[articolo 24-ter, comma 2, lettera a\), D.Lgs. 504/1995](#) che tratta delle attività di **trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate** esercitate da:

- persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli **autotrasportatori di cose per conto di terzi**;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di **trasportatore di merci su strada**.

Il contributo è concesso sotto forma di **credito di imposta**, nella misura del **28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio** impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di **categoria euro 5 o superiore**, utilizzati per l'esercizio delle attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, **comprovato mediante le relative fatture d'acquisto**. Si fa riferimento alle **fatture emesse** nel periodo indipendentemente dalla competenza.

Per il riconoscimento del credito d'imposta occorre presentare **domanda** attraverso un'apposita piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La piattaforma informatica sarà attiva **dal 12 settembre** (secondo un avviso pubblicato il 3 settembre sul sito del Mims - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e **fruibile per un periodo**

pari a 30 giorni dalla data di apertura.

Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse assegnate (pari a 496.945.000 euro), **secondo l'ordine di arrivo delle richieste.**

Come specificato nel decreto n. 217 del 13.07.2022 del Mims, le risorse assegnate agli aventi diritto sono erogate alle imprese che esercitano, **in via prevalente**, l'attività di **autotrasporto di merci per conto di terzi**, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le ditte che effettuano **trasporto merci in conto proprio non sono ricomprese** nel diritto al rimborso (Faq n. 55).

La piattaforma per il riconoscimento del credito prevede esclusivamente l'inserimento di importi al lordo dell'Iva; la stessa determinerà automaticamente, dopo aver effettuato le dovute verifiche, l'importo ammesso a ristoro (Faq n. 15). Il credito d'imposta viene calcolato nella misura del 28% sulla spesa al netto dell'Iva **in modo automatico** dalla piattaforma.

Secondo le indicazioni del decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Mims, n. 324 del 29.07.2022, all'istanza dovranno essere **allegati due files** contenenti le informazioni relative alle:

- **Fatture** con indicazione dell'Identificativo SDI fattura, tipo fattura (CARB/NO CARB) e importo a rimborso (quota parte dell'importo utilizzato per i veicoli Euro V e VI o totale dell'importo fattura);
- **Targhe** con indicazione dell'Identificativo SDI fattura, targa, contratto di noleggio (SI/NO) e codice paese automezzo.

Per i **contratti di netting**, le fatture estere saranno riconosciute solo per i **rifornimenti effettuati in Italia**. In questo caso nel campo fattura dovrà essere riportato il numero della fattura estera, con il prefisso "net-" (ad esempio la fattura 1067542 dovrà essere inserita come "net-1067542"). Anche in questo caso l'importo dovrà essere inserito necessariamente al lordo dell'IVA (Faq n. 73).

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 unicamente attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione del modello stesso e nei limiti dell'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (limite annuo di utilizzo di 250.000 euro dei crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (limite massimo annuale di 2 milioni di euro per le compensazioni). Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** né della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61](#) e [109, comma 5, Tuir](#).

Il credito d'imposta **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**.